



COMUNE DI CAMPODIMELE

Il paese della longevità

(PROVINCIA DI LATINA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 29-03-2019	OGGETTO: Determinazione Imposta unica comunale I.U.C. Aliquote IMU e TASI Anno 2019. Approvazione.
--	---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **10:30**, nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla **Prima** convocazione in sessione **Ordinaria**, che è stata partecipata dai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presente Assente		Presente Assente
Zannella Roberto	P	De Angelis Pasquale	P
Grossi Alessandro	P	Pannozzo Tommaso	P
Grossi Tommaso	P	De Luca Emanuele	P
Di Fonzo Adolfo	P	Carnevale Nazzareno	P
Notarfonzo Ermanno	P	Di Fonzo Jessica	P
Palazzo Alessandro	P		

Assegnati n. **11**

Fra gli assenti sono giustificati i Consiglieri:

Presenti n. **11**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

- Presiede il Dott. Ermanno **Notarfonzo** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4 del T.U. n.267/2000), il Segretario Comunale Dott.ssa **Massimina DE FILIPPIS**, la seduta è **PUBBLICA**;
- Nominati scrutatori i Signori:
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la **Regolarità Tecnica**;

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la **Regolarità Finanziaria**;

hanno espresso parere, ai sensi dell'art.49, comma 1° e 2° della legge 18 agosto 2000, n.267, quivi allegati.

Per quanto concerne la **Regolarità Tecnica** si esprime parere: **Favorevole**
Data **26-03-2019**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Daniela **Ilario**

Per quanto concerne la **Regolarità Finanziaria** si esprime parere: **Favorevole**
Data **26-03-2019**

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to Dott.ssa Daniela **Ilario**

Il Presidente del Consiglio introduce il punto n.4 posto all'o.d.g.

Prende la parola il Consigliere di minoranza De Luca chiedendo spiegazione in merito al cambio di aliquote.

Prende la parola il Sindaco specificando che gli aumenti delle aliquote sono dovuti per coprire il costo dei servizi indivisibili almeno al 50%;

Il consigliere De Luca ribadisce di voler conoscere la ratio dell'aumento. Secondo me il Sindaco non ha saputo dare spiegazioni circa le modifiche IMU-TASI che, rimanendo invariate nel loro complessivo vanno invece ad influire differentemente per la quota del 8,1% e 2,5% (TASI) senza che tale cambiamento sia riscontrato in un maggiore stanziamento per la pulizia delle strade cui rimane destinato la ridicola quota di Euro 2.000,00.

Il Sindaco rileva che il costo complessivo dei servizi indivisibili nell'anno 2019 è rimasto all'incirca uguale all'anno 2018.

Nell'anno 2018 il costo dei servizi indivisibili, di circa Euro 42.000,00, è stato coperto oltre dalle entrate provenienti dalla TASI per circa 28.000,00 anche con altre risorse di Bilancio. Per l'anno 2019, con l'aliquota TASI del 2.5 per mille, la copertura dei servizi indivisibili, oltre dalle entrate TASI, viene coperta per Euro 13.000,00 da altre risorse di bilancio.

L'aumento dei costi indivisibili può essere apportato solo nel caso in cui le entrate TASI garantirebbero la copertura dei servizi oltre il 100%

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.15 (IMU) del 26.02.2019 e n.7 (TASI) del 26.02.2019;

RICHIAMATO:

- l'art.54 D.Lgs 15 dicembre 1997 n.446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;
- in tal senso quanto stabilito dal successivo art.1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2019 è fissato dall'art.1, c.169, della legge n.296/2006;

VISTO l'art.1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n.147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art.1, commi 707-721 L. 27 dicembre 2013, n.147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2016 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2015, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art.1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n.228, la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art.13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO:

- che l'art.1, comma 712 L. 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni delle regioni a Statuto ordinario il ristoro del minor gettito IMU di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lett. c), e 708, dell'art.1, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
- tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2019 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art.1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO:

- che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art.1, comma 669 L.147/2013, come sostituito dall'art.2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- che l'art.1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- che, ai sensi dell'art.1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- che, come si è visto sopra, l'art.1, comma 677 L.147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- che l'art.1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

- peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art.3, comma 2 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni valdostani, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art.15 L. 27 dicembre 1977 n.984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011;
- che, nell'ambito della TASI, l'art.1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- che, sempre nell'ambito della TASI, l'art.1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:
 - alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espreso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 39.905,00
Cura del verde pubblico	€ 2.000,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 1.000,00
<i>Totale.....</i>	€ 42.905,00

CONSIDERATO che l'art.1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI - e TASI occupante	1° Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

Atteso:

- l'opportunità di procedere all'approvazione del presente deliberato;
- la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.Lgs 267/2000 e del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;

ACQUISITO in premessa i pareri favorevoli di regolarità **Tecnica** e **Finanziaria** resi dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.49 D.Lgs n.267/2000;

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano da n.11 consiglieri presenti e n.11 votanti il cui esito è:

Favorevoli: 08

Contrari: 03 (De Luca Emanuele, Carnevale Nazzareno e Di Fonzo Jessica),

DELIBERA

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI APPROVARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Imposta Municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,10 per
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,10 per mille

DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €200,00;

DI APPROVARE le seguenti aliquote sul Tributo sui Servizi Indivisibili (**TASI**)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,5 per mille
Aliquota per comodati	2,5 per mille
Aliquota per locati a residenti	2,5 per mille
Aliquota per unità abitative a disposizione	2,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	2,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2,5 per mille

Di approvare altresì:

- a decorrere dal 1° gennaio 2019, le seguenti detrazioni per abitazione principale, specificando che le stesse opereranno esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta, per cui - in caso di incapienza dell'imposta dovuta a tale titolo - l'eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all'interno dell'Imposta unica comunale sugli importi dovuti a titolo di TASI e TARI;
- a decorrere dal 1° gennaio 2019, le seguenti riduzioni della TASI:
 - riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
 - riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;
 - fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art.10 D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42: riduzione del 50%;

DI DARE atto che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;

DI APPROVARE ai sensi dell'art.1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

DI STABILIRE, ai sensi dell'art.1, comma 682 L. 147/2013, che i costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa sono coperti con la TASI, nell'anno 2019, per il 64 per cento circa;

DI DARE atto che la presente deliberazione sarà allegata al Bilancio di previsione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art.172 del D.Lgs 267/00;

DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione degli adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione.

INOLTRE, stante la necessità e l'urgenza, con successiva e separata votazione resa da n.11 consiglieri presenti e n.11 votanti il cui esito è:

Favorevoli: 08

Contrari: 03 (De Luca Emanuele, Carnevale Nazzareno e Di Fonzo Jessica),

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente deliberato **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Dott. Ermanno NOTARFONZO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Massimina DE FILIPPIS

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Alessandro Grossi

PROT. n. _____

Publicata oggi all'Albo Pretorio

LI _____

IL MESSO COMUNALE

F.to Vittorio PECCHIA

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1°, della legge 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

- che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 03-04-2019, per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1°, T.U. 18 agosto 2000, n.267);
- è stata compresa nell'elenco n. , in data , delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo Consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000).

Dalla Residenza Comunale, Li 03-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Massimina DE FILIPPIS

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3°, del T.U. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Massimina DE FILIPPIS

è **copia conforme** all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, Li 03-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Massimina DE FILIPPIS
